

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1676

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori SPITELLA, BOMPIANI, MANZINI, MEZZAPESA,
BOGGIO, ZECCHINO, CONDORELLI, DE ROSA, MELOTTO e GIAGU
DEMARTINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 1989

Nuovo ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università

ONOREVOLI SENATORI. – Nella passata legislatura fu presentato il disegno di legge n. 1374 dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e per la funzione pubblica. Tale disegno di legge veniva incontro a precise esigenze maturate nel tempo. C'è stato un lungo lavoro in Commissione istruzione e di un Comitato ristretto che ha portato ad un testo concordato. Di tale testo, poi, la Commissione riuscì ad esaminare ed approvare vari articoli, apportandovi ulteriori miglioramenti, prima della fine anticipata della legislatura. Data l'urgenza della materia, riteniamo opportuno ripresentare il testo approvato in quella sede, con alcune modifiche che ci sono sembrate particolarmente opportune.

Questa iniziativa è volta a sanare una realtà oramai inaccettabile e ad attribuire finalmente all'educazione fisica e sportiva un giusto rilievo culturale nel mondo della scuola.

Il testo, che nasce da una serie di precedenti iniziative, intende superare il sistema instaurato con la legge n. 88 del 1958, la quale – pur attribuendo grado universitario agli Istituti superiori di educazione fisica – non creava dei veri e propri corsi di laurea.

Tale situazione fa sì che il nostro sia uno dei pochi paesi che non preveda una facoltà di laurea in educazione fisica e sportiva e che disponga di un unico istituto statale, con sede a Roma, e di vari istituti pareggiati, tutti di durata triennale. Tra l'altro si sono create realtà fortemente differenziate tra un istituto e l'altro per quanto riguarda la prevalenza da

assegnare agli insegnamenti tecnico-addestrativi o a quelli scientifico-culturali, che tale disegno di legge consentirà di superare.

I punti qualificanti del presente testo riguardano a nostro avviso: l'istituzione del dipartimento di educazione fisica e sportiva per lo svolgimento dei corsi di laurea di durata quadriennale e dei dottorati di ricerca; l'introduzione di due indirizzi, rispettivamente pedagogico-sportivo e per la ginnastica differenziata e riabilitativa; la previsione di modalità di ammissione ai corsi di tipi concorsuale; la

programmazione degli accessi, determinata dal Ministero della pubblica istruzione.

Tale riforma, in sintesi, mira a creare nuove figure di docenti dotati di un'istruzione a livello universitario che li abiliti a rendere un servizio fondamentale alla società, non solo nel campo dell'educazione fisica in senso sportivo, ma anche in direzione della riabilitazione dei soggetti portatori di *handicaps*, funzione finora svolta esclusivamente e senza alcuna regolamentazione da scuole riabilitative private.

DISEGNO DI LEGGE**CAPO I****PRINCIPI GENERALI****Art. 1.**

*(Dipartimenti ad ordinamento speciale
di educazione fisica e sportiva)*

1. La ricerca scientifica e gli studi di livello superiore nel campo della educazione fisica e sportiva si svolgono presso le Università degli studi, nei dipartimenti ad ordinamento speciale di educazione fisica e sportiva di cui alla presente legge.

2. I dipartimenti di educazione fisica e sportiva organizzano settori di ricerca omogenei, nonchè gli insegnamenti per lo svolgimento dei corsi di laurea e di dottorato di ricerca in educazione fisica e sportiva.

Art. 2.

(Istituzione)

1. L'istituzione dei dipartimenti di educazione fisica e sportiva avviene sulla base delle indicazioni del piano di sviluppo dell'Università, per un numero non superiore a quello indicato nel predetto piano, nell'ambito degli stanziamenti all'uopo destinati, ed è disposta negli statuti delle Università con le modalità previste dall'articolo 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sentita anche la Commissione di ateneo di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. Ai fini di cui al comma 1 l'Università deve disporre di professori di ruolo e di ricercatori, che afferiscono al dipartimento, e di personale non docente da assegnare al dipartimento stesso, in misura idonea all'efficace svolgimento della ricerca e dei corsi, nonchè, direttamente o mediante convenzioni stipulate in conformità all'ordinamento universitario, delle necessarie strutture ed attrezzature.

CAPO II

ORDINAMENTO DIDATTICO
E RICERCA SCIENTIFICA

Art. 3.

(Indirizzi del corso di laurea)

1. Il corso di laurea in educazione fisica e sportiva ha la durata di quattro anni ed è ordinato secondo i seguenti indirizzi:

- a) pedagogico-sportivo per l'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva;
- b) per l'educazione fisica differenziata e la rieducazione motoria-funzionale.

Art. 4.

(Ordinamento didattico)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, verrà determinato l'ordinamento degli studi del corso di laurea con l'indicazione degli esami necessari al conseguimento della laurea, con riferimento agli indirizzi di cui all'articolo 3, e delle modalità di frequenza dei corsi.

2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 sono conseguentemente modificate le tabelle annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sopprimendo la menzione degli Istituti superiori di educazione fisica (ISEF).

Art. 5.

(Ammissione)

1. L'ammissione al primo anno del corso di laurea in educazione fisica e sportiva avviene mediante concorsi per esami, da svolgere presso le singole sedi universitarie, distinti per i due indirizzi, per un numero di posti determinato per ciascun dipartimento e ciascun indirizzo ai sensi dell'articolo 6. Gli esami comprendono una prova scritta di carattere

scientifico-culturale ed una prova pratica di accertamento attitudinale.

2. Sono ammessi ai concorsi coloro i quali siano in possesso di un titolo di istruzione secondaria di secondo grado valido, secondo le vigenti disposizioni, per l'immatricolazione ai corsi di studio universitari, e risultino fisicamente idonei, sulla base di apposita visita medica, per l'indirizzo cui concorrono.

3. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, determina con proprio decreto le modalità per la composizione delle commissioni giudicatrici e di svolgimento degli esami, nonché le modalità di effettuazione della visita medica ed i parametri per l'accertamento della idoneità fisica.

Art. 6.

(Programmazione degli accessi)

1. Il Ministro della pubblica istruzione, in base agli obiettivi del piano di sviluppo dell'Università, e con particolare riguardo ai prevedibili sbocchi professionali, stabilisce ogni anno con proprio decreto il numero dei posti da mettere a concorso per le immatricolazioni, distinti per ciascun dipartimento e ciascun indirizzo, in relazione alla disponibilità di strutture tecniche e didattiche comunicata dai singoli dipartimenti.

2. I trasferimenti, fra dipartimenti e fra indirizzi, di studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo sono ammessi, previo, se necessario, il giudizio di idoneità fisica di cui all'articolo 5, comma 2, nel rispetto del limite massimo del numero di posti disponibili quale risulta fissato per ciascun dipartimento, indirizzo ed anno di corso, dai decreti emanati ai sensi del comma 1.

Art. 7.

(Dottorato di ricerca)

1. Il dottorato di ricerca in educazione fisica e sportiva, titolo accademico valutabile unicamente nell'ambito della ricerca scientifica, si consegue secondo quanto previsto dal titolo

III, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO

Art. 8.

(Organi del dipartimento)

1. Sono organi del dipartimento di educazione fisica e sportiva: il direttore, il consiglio e la giunta. Ad essi si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

2. Il direttore è eletto fra i professori ordinari e straordinari che afferiscono esclusivamente al dipartimento.

3. Il consiglio di dipartimento esercita anche le attribuzioni del consiglio di corso di laurea previste dall'articolo 94 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Quando esercita tali attribuzioni, il consiglio di dipartimento è integrato dai professori a contratto e da una rappresentanza di tre studenti, elevabile a cinque qualora gli studenti iscritti al corso di laurea superino il numero di 2.000.

4. Il consiglio di dipartimento delibera per tutte le questioni attinenti alla dichiarazione di vacanza, alla messa a concorso dei posti di professore universitario, alla chiamata di professori e alla richiesta di nuovi posti di ruolo in relazione alle disponibilità di posti di professori di ruolo che, ai sensi della presente legge, possono essere assegnati al dipartimento. In tal caso il consiglio è composto da tutti i professori ordinari e straordinari, qualora trattisi di posti appartenenti a tale fascia di docenti, e dai professori ordinari, straordinari e associati, qualora trattisi di posti appartenenti a questa ultima fascia di docenti.

Art. 9.

(Attività didattica)

1. Gli insegnamenti ufficiali del corso di laurea sono affidati ai professori ordinari, straordinari o associati che afferiscono al

dipartimento, purchè siano compresi nel raggruppamento concorsuale di cui fa parte la disciplina di titolarità del docente.

2. Le attribuzioni di attività didattiche ai professori e ai ricercatori possono essere, a loro richiesta, aggiuntive ovvero sostitutive delle rispettive attività didattiche di cui sono titolari, con l'osservanza in ogni caso dei limiti dei doveri didattici stabiliti rispettivamente dall'articolo 10 e dall'articolo 32, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. In caso di indisponibilità di professori di ruolo della stessa Università da utilizzare ai sensi dei precedenti commi, per lo svolgimento di insegnamenti del corso di laurea, possono essere conferite supplenze ai sensi dell'articolo 9, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in via prioritaria a professori della stessa Università, e in mancanza a professori di altra Università, intendendosi sostituito il consiglio di dipartimento al consiglio di facoltà.

4. Qualora sia comprovata l'impossibilità a provvedere con le modalità di cui al precedente comma, il consiglio di dipartimento può provvedere a conferire gli insegnamenti ai sensi del secondo comma dell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

5. I dipartimenti possono avvalersi dei professori a contratto nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

6. Per lo svolgimento di attività di carattere tecnico-addestrativo connesse con gli insegnamenti ufficiali, il rettore, su richiesta del consiglio di dipartimento, può stipulare contratti di diritto privato con personale esperto particolarmente qualificato.

7. I contratti di cui al comma 6 non possono avere durata superiore a quattro anni. Per quanto non diversamente disposto si applicano ai predetti contratti le disposizioni di cui all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

8. Per le esigenze degli insegnamenti che non trovano corrispondenza in studi impartiti nelle facoltà, il Ministro della pubblica istruzione, su richiesta del consiglio di dipartimento, e sentito il Consiglio universitario naziona-

le, assegna all'organico delle Università posti di professore da destinare al dipartimento di educazione fisica e sportiva. Tali posti sono prelevati da quelli previsti dagli articoli 3 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 10.

(Autonomia del dipartimento)

1. Il dipartimento di educazione fisica e sportiva ha autonomia finanziaria e amministrativa e dispone di personale tecnico e amministrativo per il suo funzionamento in relazione alle esigenze del suo ordinamento speciale e in conformità a quanto previsto dall'articolo 86 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

CAPO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 11.

(ISEF statale di Roma)

1. Presso la seconda Università degli studi di Roma è istituito il dipartimento di educazione fisica e sportiva. Il patrimonio dell'ISEF statale di Roma è trasferito, con vincolo di destinazione alle attività del dipartimento, alla seconda Università di Roma, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al predetto ISEF.

Art. 12.

(ISEF pareggiati)

1. Nella prima applicazione della presente legge, e fino all'adozione del terzo piano di sviluppo dell'Università, l'istituzione dei dipartimenti di educazione fisica e sportiva avviene secondo le modalità e nei limiti previsti dai successivi commi.

2. Le Università statali e non statali, aventi sede in città in cui hanno sede ISEF pareggiati o loro sezioni staccate esistenti alla data del 31 dicembre 1986, possono istituire dipartimenti di educazione fisica e sportiva, prima dell'adozione del terzo piano di sviluppo dell'Università, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, stipulano apposite convenzioni con i suddetti ISEF pareggiati.

3. Sono mantenuti a favore delle Università che istituiscono il dipartimento di educazione fisica e sportiva l'eventuale assegnazione in uso gratuito e le eventuali destinazioni degli immobili di proprietà di altri enti e restano validi gli impegni assunti da enti pubblici o privati o persone fisiche, che risultino come eventuali residui attivi dopo la liquidazione degli ISEF pareggiati, effettuata ai sensi del comma 4 o dell'articolo 13, comma 2.

4. Gli ISEF pareggiati, che nel termine di cui al comma 2, non stipulino le predette convenzioni, sono soppressi al termine della durata legale del corso di studio degli studenti che vi risultano iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

*(Adeguamento degli statuti universitari,
attività degli ISEF, prosecuzione
degli studi)*

1. La seconda Università di Roma e le Università che hanno stipulato la convenzione di cui all'articolo 12, comma 2, dovranno provvedere, entro sei mesi dall'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 4, ad adottare le conseguenti modifiche statutarie in conformità a quanto previsto nella presente legge.

2. L'ISEF statale di Roma e gli ISEF pareggiati che hanno stipulato le convenzioni di cui all'articolo 12, comma 2, continuano a svolgere la loro normale attività fino all'attivazione del primo anno del corso di laurea in educazione fisica e sportiva presso i dipartimenti istituiti ai sensi degli articoli 11 e 12. Con l'attivazione del primo anno del corso di laurea i predetti ISEF sono soppressi ed i dipartimenti di educazione fisica e sportiva

istituiscono corsi speciali per gli studenti, già iscritti agli ISEF, che intendono completare il corso di studio secondo il precedente ordinamento, purchè rimangano in corso.

3. Gli studenti iscritti ai corsi degli ISEF secondo il precedente ordinamento, compresi coloro che non abbiano conseguito il diploma nel periodo di normale durata dei corsi stessi, sono ammessi a domanda a proseguire gli studi per il conseguimento della laurea in educazione fisica e sportiva con le abbreviazioni di corso stabilite, caso per caso, dai competenti organi accademici.

Art. 14.

(Docenti e ricercatori degli ISEF)

1. I docenti di discipline scientifiche e culturali in corsi di insegnamento ufficiali presso gli ISEF, sono ammessi a partecipare ad un giudizio di idoneità per l'inquadramento nella fascia dei professori associati. Hanno titolo a partecipare a tale giudizio coloro che, nell'anno accademico 1988-89, hanno maturato un triennio di attività di insegnamento nella stessa disciplina per la quale si chiede l'inquadramento. Coloro che non abbiano maturato il triennio in tale anno, maturano il diritto a partecipare al giudizio di idoneità, all'atto del compimento del triennio medesimo e comunque entro l'anno accademico 1990-91.

2. I docenti di discipline tecniche e addestrative in corsi di insegnamento ufficiali presso gli ISEF, che abbiano svolto un triennio di insegnamento alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità, in apposito ruolo ad esaurimento, al quale si applicano le stesse norme di stato giuridico e di trattamento economico previste per i ricercatori universitari.

3. Il Consiglio universitario nazionale formula i raggruppamenti delle discipline il cui insegnamento è impartito presso i dipartimenti di educazione fisica e sportiva, tenuto conto dello statuto dell'ISEF statale di Roma.

4. Per la formazione delle commissioni per il giudizio di idoneità a professore associato si applica l'articolo 51 del decreto del Presidente

della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni.

5. Le commissioni per il giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo ad esaurimento sono composte di cinque professori universitari, estratti a sorte da una lista formata dal Consiglio universitario nazionale per ciascun raggruppamento fra i professori universitari di ruolo che abbiano svolto incarichi di insegnamento di discipline scientifiche negli ISEF o che ricoprano l'incarico di direttore o che siano titolari di insegnamenti comunque connessi alle attività sportive.

6. Coloro che superano rispettivamente il giudizio di idoneità a professore associato o il giudizio per l'inquadramento nel ruolo ad esaurimento vengono inclusi in una lista nazionale ed assegnati a domanda alle Università ove sia costituito il dipartimento di educazione fisica e sportiva, su chiamata del predetto dipartimento.

7. Ove nel termine di un anno dalla formulazione delle liste di cui al comma 6 non sia intervenuta alcuna chiamata, il Ministro della pubblica istruzione, sentiti gli interessati e il dipartimento di educazione fisica e sportiva, assegna la sede di ufficio.

8. Le Università non statali, che abbiano istituito dipartimenti di educazione fisica e sportiva, possono deliberare in merito all'eventuale istituzione di posti di professore associato o del ruolo ad esaurimento in base ai quali disporre gli inquadramenti dei rispettivi idonei.

9. Coloro che non ottengano l'inquadramento nelle predette Università non statali sono inclusi nelle liste di cui al precedente comma 6.

10. In sede di ripartizione dei contributi, di cui all'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e alla legge 14 agosto 1982, n. 590, si tiene anche conto dei posti istituiti dalle Università non statali per gli inquadramenti previsti nel presente articolo.

11. Al fine di garantire la conservazione degli insegnamenti in fase di prima attuazione della presente legge, gli incaricati aventi titolo a partecipare al giudizio di idoneità a professore associato continuano a svolgere la loro attività presso l'ISEF convenzionato e succes-

sivamente presso il corrispondente dipartimento fino all'espletamento della relativa tornata.

12. Coloro che pur essendo in possesso dei requisiti richiesti non hanno presentato domanda di partecipazione al giudizio di idoneità a professore associato mantengono l'insegnamento di cui sono titolari in qualità di professore a contratto per la durata di un triennio.

13. I borsisti collaboratori, vincitori di concorso pubblico bandito dall'ISEF, nell'anno accademico 1987-88, sono inquadrati a domanda nel ruolo dei ricercatori universitari, quali ricercatori confermati, previo giudizio d'idoneità. Hanno titolo a partecipare a tale giudizio tutti coloro che abbiano svolto l'attività di borsista collaboratore per almeno due anni presso l'ISEF e che all'atto dell'approvazione della presente legge svolgano, presso lo stesso Istituto, attività di borsista collaboratore, ovvero attività di insegnamento. La procedura per lo svolgimento dei giudizi di idoneità e per la formazione della Commissione esaminatrice è quella prevista dall'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 15.

(Inquadramento del personale non docente)

1. Il personale non docente di ruolo dell'ISEF di Roma è inquadrato nei profili professionali delle corrispondenti qualifiche del personale di ruolo delle Università statali ed è assegnato al dipartimento di educazione fisica e sportiva istituito presso la seconda Università di Roma.

2. Il personale non docente di ruolo in servizio senza soluzione di continuità, dalla data del 1° novembre 1983 alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli ISEF pareggiati, per i quali sia intervenuto l'assorbimento presso Università statali, è inquadrato a domanda, da presentarsi entro due mesi dalla data di soppressione dell'ISEF di appartenenza, nei profili professionali delle corrispondenti qualifiche funzionali del personale di ruolo delle Università statali o non statali, con le quali siano state stipulate le convenzioni

previste dall'articolo 12, restando assegnati ai dipartimenti di educazione fisica e sportiva dalle medesime.

3. Il servizio prestato dal personale non docente degli ISEF, in posizione di ruolo e non di ruolo, antecedentemente alla data degli inquadramenti previsti dai precedenti commi, è riconosciuto sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

4. Gli inquadramenti sono disposti nella qualifica funzionale e classe di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza, mantenendo, a titolo di assegno personale riassorbibile, il maggior trattamento economico eventualmente goduto.

5. Le dotazioni organiche di qualifica di cui all'articolo 87 della legge 11 luglio 1980, n. 312, saranno aumentate fino alla concorrenza delle unità di personale inquadrato ai sensi dei commi precedenti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 88 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 16.

(Ricongiunzione del trattamento di buonuscita)

1. Nei confronti del personale docente e non docente già dipendente da enti universitari non statali inquadrato ovvero immesso nei corrispondenti ruoli o qualifiche funzionali del personale delle Università statali, e viceversa, trova applicazione, ai fini della ricongiunzione del trattamento di buonuscita, la disciplina contenuta nell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

2. Il personale dipendente da enti universitari soppressi, al quale sia stata liquidata l'indennità di fine servizio a carico degli enti di provenienza, potrà chiedere la ricongiunzione, ai fini previdenziali, del precedente servizio con quello statale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla successiva data di inquadramento o di immissione in ruolo, mediante domanda da presentare all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Art. 17.

(Diplomati degli ISEF)

1. I diplomi conseguiti negli ISEF, in conformità al precedente ordinamento, conservano il valore loro attribuito da tale ordinamento.

2. Coloro che sono in possesso del diploma rilasciato dagli ISEF, o dei titoli equipollenti, sono ammessi, a domanda, al corso di laurea in educazione fisica e sportiva, indirizzo pedagogico-sportivo, senza effettuare la visita di cui all'articolo 5, comma 2.

3. Sono ammessi, a domanda, al corso di laurea in educazione fisica e sportiva, indirizzo per l'educazione fisica differenziata e la rieducazione motoria-funzionale, coloro che sono in possesso dei diplomi universitari rilasciati dalle scuole di indirizzo affine, o dei titoli equipollenti.

4. Non si applicano agli studenti di cui ai commi 2 e 3 i limiti numerici previsti dall'articolo 6.

5. I dipartimenti determinano quali esami dovrà sostenere ciascun diplomato, sulla base degli studi compiuti, per conseguire la laurea. La dissertazione finale è sempre obbligatoria.

6. I dipartimenti determinano altresì, per ciascun candidato, la eventuale abbreviazione del corso di laurea rispetto alla durata ordinaria prevista dell'articolo 3.

Art. 18.

(Norme finali)

1. L'ordinamento degli studi di cui alla presente legge entra in vigore nell'anno accademico successivo a quello in cui sarà stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica previsto nel comma 1 del precedente articolo 6 e viene attuato gradualmente, a partire dal primo anno, il corso di laurea presso i dipartimenti ove costituiti.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Università, sentito il consiglio di dipartimento di educazione fisica e sportiva, sarà determinata la data di inizio del corso di laurea.

3. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge, e in particolare il titolo III della legge 7 febbraio 1958, n. 88. Per quanto non è previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme sull'istruzione universitaria.

Art. 19.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere finanziario per l'inquadramento del personale non docente, di cui all'articolo 15, decorrente dal 1990 e pari a lire tre miliardi annui, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento «Provvedimenti in favore della scuola» a decorrere dal medesimo anno.

2. All'inquadramento del personale di cui all'articolo 14 si provvede mediante prelievo dai 6.000 posti di professore associato e dai 4.000 posti a concorso libero di ricercatore previsti, rispettivamente, dall'articolo 20, secondo comma, e dall'articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. I posti di ricercatori utilizzati ai sensi del comma 2 diventano disponibili man mano che vengono a cessare i posti del ruolo ad esaurimento di cui al comma 2 del precedente articolo 15.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.